



CITTÀ DI LAVELLO
Provincia di Potenza

**DISCIPLINARE
PER LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI ESTERNI
E PER LA QUANTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI**
(Approvato con DGC n. 42 del 19/03/2019)

**ART. 1
OGGETTO E FINALITÀ**

1. Il presente disciplinare reca le disposizioni di dettaglio circa le procedure di affidamento degli incarichi legali conferiti *ad hoc* e la quantificazione dei corrispettivi dovuti per l'espletamento delle relative prestazioni professionali.
2. Le disposizioni quivi contenute si armonizzano con le Linee guida n. 12 dell'Anac, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24/10/2018, riguardanti l'affidamento dei servizi legali e con le disposizioni introdotte dal D.L. 148/2017, convertito in Legge n. 172/2017, in tema di equo compenso.

**ART. 2
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO**

1. L'individuazione del professionista cui conferire l'incarico di patrocinio avverrà, di norma (ad eccezione delle ipotesi contemplate nell'art. 9 del Regolamento comunale *infra* richiamato e salvo quanto specificato al comma 3 del presente articolo), tra coloro che sono iscritti alla *long list* comunale, istituita a termini del Regolamento comunale per l'affidamento degli incarichi per l'assistenza, la difesa e la rappresentanza in giudizio dell'Ente, approvato con DCC n. 36 del 27/07/2010, successivamente integrato e modificato dalla deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del 27/11/2014.
2. A tal fine, si provvederà a sorteggiare almeno due professionisti, a cui formalizzare istanza di preventivo/offerta, nell'ambito delle sezioni articolate nelle seguenti materie:
 - a. Sezione A - contenzioso amministrativo;
 - b. Sezione B - contenzioso civile;
- Sotto sezione B - contenzioso del lavoro;
 - c. Sezione C - contenzioso penale.
3. Nel caso in cui non sia possibile attingere dalla lista (ad esempio, per assenza di professionisti da interpellare nella specifica categoria, per indisponibilità, per incompatibilità, per conflitto di

interessi, ecc.) si procederà a consultare, ai fini della procedura comparativa di cui al comma 1 del presente articolo, professionisti iscritti all'albo degli avvocati, in possesso dei requisiti indicati nel Regolamento comunale per l'affidamento degli incarichi legali e di specifiche competenze ed esperienze maturate nella materia del contendere.

4. Per le controversie in materia di lavoro, in caso di impossibilità di attingere dalla relativa sottosezione, verranno interpellati i professionisti iscritti nella sezione principale "contenzioso civile". In mancanza, si procederà a termini del comma precedente.
5. L'affidamento dell'incarico interverrà a favore del professionista che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa, ovvero il preventivo meno oneroso, per l'Ente.
6. A tal fine si precisa che l'importo base, rispetto al quale verrà espletata indagine di mercato al fine di conseguire il miglior preventivo, sarà determinato applicando ai valori medi di cui al D.M. 55/2014 una percentuale di diminuzione pari al 25%.

ART. 3 VALORE DELLA CONTROVERSIA

1. La quantificazione dell'importo base, a termini dell'ultimo comma dell'articolo precedente, si intenderà ancorata al valore della controversia.
2. Il valore della causa è determinato a norma del codice di procedura civile.
3. In deroga al principio generale di cui al comma precedente:
 - a) si avrà riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando esso risulti manifestamente inferiore rispetto a quello presunto a norma del c.p.c.;
 - b) qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile, le cause di valore indeterminabile si considerano di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia;
 - c) per tutte le controversie di valore superiore a 260.000,00, troveranno applicazione i parametri previsti per le cause di valore indeterminabile, in ragione del criterio di cui al precedente punto.

ART. 4 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

1. L'aggiudicazione interverrà a favore del professionista che avrà presentato la miglior offerta, espressa in termini di massimo ribasso percentuale sull'importo base determinato con i criteri di cui al comma 6 del precedente art. 2.
2. È ammesso l'affidamento anche nell'ipotesi di un solo preventivo validamente presentato.
3. Nel caso in cui il ribasso percentuale praticato in sede di offerta determini la quantificazione del corrispettivo al di sotto dei valori minimi di cui al D.M. 55/2014, l'offerta sarà ritenuta valida e vincolante solo laddove corredata di dichiarazione del professionista tesa a motivare la remuneratività e, quindi, l'equità del compenso, in ossequio ai principi introdotti con la L. 172/2017.
4. Laddove nessuno dei professionisti interpellati presenti valida offerta, si procederà, compatibilmente ai termini processuali, ad esperire ulteriore indagine di mercato.
5. Nell'ipotesi in cui anche la seconda indagine produca esito infruttuoso, si procederà all'affidamento diretto dell'incarico. In tal caso, il compenso non potrà superare i valori minimi, determinati operando la variazione sui valori medi fino alla percentuale massima di diminuzione prevista per ogni fase dal D.M. 55/2014.

ART. 6
AFFIDAMENTI DIRETTI

1. Per le cause di valore fino a euro 5.200,00, in deroga a quanto previsto nel precedente articolo ed in ossequio al principio di economia degli adempimenti giuridici, è ammesso l'affidamento diretto dell'incarico.
2. In tal caso, il compenso non potrà superare i valori minimi, determinati operando la variazione sui valori medi fino alla percentuale massima di diminuzione prevista per ogni fase dal D.M. 55/2014.
3. Nell'ipotesi di affidamenti diretti di cui al presente articolo, in particolare quando si tratti di cause seriali, connesse, aventi ad oggetto istanze di risarcimento da insidia stradale e recupero crediti, ovvero di modesta complessità ed importanza, è sempre ammessa la pattuizione di compensi *a forfait*, laddove ciò comporti un effettivo vantaggio economico per l'Ente, ferma restando la remuneratività dei corrispettivi per il professionista.

Art. 7
DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL GIUDIZIO

1. In caso di conciliazione ovvero di definizione transattiva della controversia, così come nelle ipotesi di estinzione del giudizio, sia per inerzia che per abbandono, verrà riconosciuto il corrispettivo maturato per le fasi consumate fino al momento dell'intervenuta conciliazione o transazione o estinzione. Il compenso così determinato s'intende remunerativo di tutte le attività preordinate alla conciliazione o alla transazione o alla estinzione ivi inclusa la predisposizione di pareri e del relativo contratto. Resta, pertanto, escluso che in caso di transazione possa cumularsi la tariffa stragiudiziale a quella giudiziale.
2. Nei giudizi iniziati ma non compiuti, per l'attività prestata dall'avvocato, si liquidano i compensi maturati per l'opera svolta fino alla cessazione del rapporto professionale.
3. In caso di incarico conferito a più professionisti ovvero a studio associato, il compenso rimane unico, al pari di quello che spetterebbe nell'ipotesi in cui sia incaricato un solo professionista, anche se la prestazione è svolta da più professionisti e/o soci;
4. Qualora il legale incaricato subentri in un giudizio già incardinato (anche in seguito a rinuncia o revoca di incarico ad altro legale), verranno corrisposte competenze ridotte in proporzione allo stato di avanzamento della causa.

ART. 8
SPESE LEGALI LIQUIDATE DAL GIUDICE

1. In caso di liquidazione delle spese legali da parte del giudice, saranno riconosciute le competenze e spese legali così come in sentenza.
2. Pertanto, in caso di liquidazione di competenze e spese legali in misura inferiore rispetto a quella pattuita tra il professionista e l'Ente, verrà corrisposta la somma inferiore così come in sentenza.
3. In caso di liquidazione di competenze e spese legali da parte del giudice a carico di parte avversa in misura superiore al compenso dedotto nel contratto di patrocinio stipulato tra l'Ente ed il professionista, il maggior importo, rispetto a quello pattuito, verrà corrisposto dall'Ente al professionista, salvo incasso. A tal fine si precisa che il recupero delle somme liquidate in sentenza dovrà essere eseguito, senza indugio, a cura e spese del professionista, senza alcun onere a carico del Comune. Anche nell'ipotesi in cui occorresse procedere alla ripetizione coattiva delle spese liquidate in sentenza, l'intera procedura esecutiva sarà espletata a cura e spese del professionista, senza alcun onere a carico dell'Ente.

4. All'infuori dei casi di avvocato antistatario, le spese ripetute verranno introitate direttamente dall'Ente che provvederà, *in primis*, a trattenere somme pari agli importi eventualmente già corrisposti al professionista a titolo di acconto e, successivamente al recupero delle somme liquidate in sentenza, a versare al medesimo il saldo e il maggior importo stabilito in sentenza rispetto al compenso pattuito.
5. È data facoltà al legale di rinunciare alle maggiori somme liquidate in sentenza rispetto al compenso pattuito, nel qual caso l'Ente provvederà alla liquidazione del saldo delle competenze in favore del professionista e all'incasso *motu proprio* delle maggiori somme liquidate in sentenza.

Art. 9 COMPENSI PER ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE

1. I compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono onnicomprensivi in relazione ad ogni attività inerente l'incarico prestato.
2. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza, del pregio dell'attività prestata, dell'importanza dell'opera, della natura, della difficoltà, del valore e della complessità della questione.
3. In caso di attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, il compenso liquidato per quest'ultima si intende remunerativo anche di tutte le attività stragiudiziali poste in essere, ivi inclusa la predisposizione di pareri scritti.
4. La quantificazione dei corrispettivi per l'attività stragiudiziale soggiace alle previsioni del presente disciplinare.

ART. 10 DOMICILIAZIONI

1. Nei casi in cui per l'esercizio della difesa dell'Ente fosse necessario ricorrere alla domiciliazione, la nomina del domiciliatario non comporterà oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

ART. 11 LIQUIDAZIONE COMPETENZE

1. Il Comune si obbliga a versare in favore del professionista un unico acconto, pari al 30% del compenso pattuito, al deposito dell'atto introduttivo del giudizio ovvero della comparsa di risposta.
2. I criteri di cui al precedente comma potranno essere derogati d'intesa tra le parti, prevedendo la liquidazione integrale dei corrispettivi in un'unica soluzione al termine della prestazione, laddove i compensi pattuiti siano pari o inferiori ad Euro 1.000,00.
3. La liquidazione, tanto dell'acconto, quanto del saldo, potrà avvenire solo dietro presentazione di formale fattura elettronica.
4. Il saldo verrà corrisposto al professionista una volta conclusa la prestazione, secondo quanto specificato nel contratto di patrocinio. Al riguardo si specifica che rientra nell'incarico professionale di rappresentanza, difesa e assistenza in giudizio, la notifica in formula esecutiva alla controparte del provvedimento emesso a definizione del giudizio (laddove favorevole al Comune) o, viceversa, in caso di decisione sfavorevole o parzialmente sfavorevole, la redazione di parere circa l'opportunità e convenienza per l'Ente di impugnare il provvedimento emesso a definizione del giudizio. In caso di definizione transattiva della vertenza, rientra nell'incarico professionale, oltre alla redazione di preventivo parere circa la convenienza per il Comune di

addivenire al componimento bonario della controversia, la stesura del relativo contratto di transazione.

5. Ai fini della liquidazione delle competenze, il professionista, maturata la condizione per la liquidazione (sia dell'acconto, sia del saldo), invierà all'ufficio contenzioso dell'Ente apposita nota spese, in merito alla quale il predetto ufficio effettuerà il controllo di conformità delle somme richieste rispetto a quanto dedotto nel relativo contratto di patrocinio, al fine di autorizzare l'emissione della relativa fattura elettronica.

ART. 12 ESECUZIONE

1. Per il recupero dei crediti dell'Ente rinvenienti da provvedimenti giudiziari esecutivi, si procederà all'esecuzione a termini del codice di procedura civile.
2. In deroga a quanto previsto nel comma precedente ed in ossequio al principio di economicità, allorquando il credito da ripetere forzosamente non superi l'ammontare di Euro 1.000,00, si procederà al recupero stragiudiziale nelle forme di legge.

ART. 13 DISPOSIZIONI FINALI

1. È abrogato ogni atto precedente difforme dal presente disciplinare.
2. Per tutto quanto non diversamente disciplinato con il presente atto, viene fatto espresso rinvio alle disposizioni del D.M. 55/2014, sì come modificato ed integrato con il D.M. 37/2018.